

30ª SESSIONE
Strasburgo, 22-24 marzo 2016

« Autonomia e confini in un'Europa in mutazione »

Principi, quadri di riferimento e procedure per la tutela e la modifica dello statuto, delle competenze e dei confini delle entità subnazionali nel diritto interno

Risoluzione 398(2016)¹

1. Nel corso della storia europea, si è assistito a continue modifiche dei confini nazionali degli Stati. Dopo la seconda guerra mondiale e fino alla caduta del muro di Berlino, l'Europa ha tuttavia goduto di un eccezionale periodo di stabilità territoriale.
2. A partire dal 1989, con la caduta del muro di Berlino e la disgregazione del blocco sovietico, riprende in Europa la "moltiplicazione" delle frontiere e il ritmo dei cambiamenti non mostra segni di rallentamento. I confini continuano a essere ridisegnati, talvolta contro la volontà delle popolazioni interessate.
3. Il rispetto dello stato di diritto, della sovranità nazionale degli Stati e la creazione di buone relazioni di vicinato sono i principi fondamentali della cooperazione intergovernativa europea che si è sviluppata a partire dal 1945. Tali principi costituiscono il presupposto per ogni modifica dei confini territoriali o degli statuti di autonomia da parte degli Stati membri.
4. Qualora si riveli necessario procedere a una riorganizzazione territoriale, il Consiglio d'Europa, che ha notevolmente sviluppato le proprie competenze normative nel campo dei diritti umani e dello stato di diritto, occupa una posizione privilegiata per promuovere i metodi democratici atti a trovare soluzioni per il superamento delle tensioni tra popolazioni sempre più diversificate.
5. Una democrazia pluralista deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona o gruppo di individui, ma deve ugualmente creare condizioni appropriate che consentano loro di esprimere, preservare e sviluppare tali identità.
6. Le procedure applicabili alla modifica dei confini territoriali e degli statuti di autonomia all'interno degli Stati membri devono rientrare in un quadro stabile, giuridicamente definito e riconosciuto. Ogni modifica deve essere introdotta in modo trasparente, sulla base di norme chiare e mediante un dialogo politico continuo tra le autorità centrali, quelle regionali e tutti i soggetti interessati.

¹Discussa e adottata dalla Cameradelle Regioni il 23 marzo 2016, e adottata dal Congresso il 24 marzo 2016, 3° seduta (si veda documento [CPR30\(2016\)02-final](#), motivazioni), relatore: Karl-Heinz LAMBERTZ, Germania (R, SOC)

7. Il Congresso dei poteri locali e regionali, considerando:

- a. il Preambolo e l'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa;
- b. il Quadro di riferimento del Consiglio d'Europa per la democrazia regionale;
- c. la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (STE n.157);
- d. la Dichiarazione di Vienna dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa (1993);
- e. la Raccomandazione del Congresso 346 (2013) sulle regioni e territori a statuto speciale in Europa;
- f. la Raccomandazione Rec (2004) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai processi di riforma dei confini territoriali e/o della struttura degli enti territoriali;
- g. la Raccomandazione n. R (96) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai referendum e alle iniziative popolari a livello locale;

8. Ricordando che i rapporti tra gli enti regionali e il potere centrale devono poggiare sul principio di reciproca lealtà, nel rispetto dell'unità, della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato;

9. Preoccupato nell'osservare un ricorso a mezzi non democratici, nel disprezzo delle norme internazionali, per ridefinire i confini e modificare l'organizzazione territoriale degli Stati membri;

10. Invita gli enti locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa a:

- a. ricorrere, ove necessario, agli organi giudiziari per garantire il rispetto dei principi dell'autonomia regionale, quando è sancita dal diritto interno;
- b. verificare che qualsiasi rivendicazione di tipo secessionista o separatista sia inserita in un quadro istituzionale, se non costituzionale, e che la procedura preveda la consultazione di tutte le popolazioni interessate;
- c. sviluppare e migliorare, per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, delle procedure di dialogo istituzionale efficace, trasparente e rappresentativo con le autorità centrali, al fine di garantire alle soluzioni ipotizzate la massima legittimità possibile.

11. Invita la sua Commissione Governance a:

- a. indire nel 2017 una conferenza internazionale di alto livello sul tema "Autonomie e confini in un'Europa in mutazione";
- b. sviluppare e approfondire le sue attività sui principi, i quadri di riferimento e le procedure per la tutela e la modifica, nel diritto interno, dello statuto, delle competenze e dei confini territoriali delle entità regionali;
- c. proseguire la riflessione sul potenziale rappresentato dalle strutture e istituzioni regionali per l'attenuazione delle tensioni regionali.